



*Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE
ECONOMIA CIRCOLARE E BONIFICHE
Il Direttore Generale

Al Comune di Tito
protocollo@pec.comune.tito.pz.it
sindaco@comune.tito.pz.it

e, p.c. Al Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS)
c.a. Capo Dipartimento Ing. Laura D'Aprile
diss@mase.gov.it

OGGETTO: INTERPELLO AMBIENTALE EX ART. 3-SEPTIES DEL D.LGS. N. 152/2006. TEMATICA BONIFICHE. PREVENZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE – PARTE VI, TITOLO II DEL D.LGS. 152/2006. LA FIGURA DELL'OPERATORE

I quesiti

Con nota acquisita al protocollo ministeriale al n. 244712 del 23/12/2025, il Comune di Tito ha formulato un interpello, ai sensi dell'art. 3-septies del D.lgs. n. 152/2006, in ordine alla nozione della figura dell'operatore di cui all'art. 302 del D.lgs. 152/2006, con specifico riferimento ai procedimenti amministrativi connessi alla bonifica di siti contaminati.

In particolare, il Comune di Tito, dopo aver richiamato la nozione di operatore di cui all'art. 302 e all'art. 304, commi 1 e 2, del D.lgs. 152/2006, formula cinque quesiti che, per comodità di richiamo, si riportano di seguito:

- 1) *“In un affidamento pubblico, la figura dell'operatore di cui all'art. 302 sopracitato, è incardinata nell'Ente pubblico che controlla l'appalto o dall'Operatore economico che conduce l'attività?”.*
- 2) *“In un appalto pubblico, avente a oggetto solo lavori edili, in cui l'Operatore economico non possiede i requisiti per svolgere un'attività di messa in sicurezza di emergenza ambientale, ma che durante le attività di cantiere constata una potenziale minaccia di danno ambientale, ha l'obbligo di effettuare la comunicazione ex art. 304 del D.lgs. n. 152/2006 o essa è resa dalla Stazione Appaltante?”;*
- 3) *“In area SIN, o a contaminazione diffusa, nell'eventualità che una ditta appaltatrice, durante le attività ad essa affidate, esegua accidentalmente un'operazione che può potenzialmente provocare una minaccia per le matrici ambientali già contaminate, ha l'obbligo di attivare le relative misure di protezioni e messa in sicurezza, dandone comunicazione agli Enti di cui all'art. 304 o può informare solamente la relativa Stazione Appaltante? In tal caso, la Stazione Appaltante*

ID Utente: 27336
ID Documento: ECB-27346_2026-0004
Data stesura: 13/07/2026

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-5722.5200 e-mail: ecb-udg@mase.gov.it - PEC: ECB@Pec.Mase.Gov.it

ha l'obbligo di comunicare ai sensi dell'art. 304? Oppure, nella fattispecie, vige quanto pedissequamente indicato alla lettera h), comma 1 dell'art. 303 del d.lgs. 152/2006?";

4) *“Un Ente o un'Agenzia regionale, come ad esempio un'ARPA, svolgendo in maniera indipendente un'attività professionale di rilevanza ambientale, ravvisando una potenziale minaccia per le matrici ambientali in un determinato sito - non disponendo ancora dei risultati del relativo accertamento analitico eseguito, quindi impossibilitata nella comunicazione ex art. 244 del D.lgs. n.152/2006, inoltre, non essendo né proprietaria, né gestore del sito, pertanto non rientrando nella fattispecie dell'art. 245 del TUA, indipendentemente dalla funzione di controllo attribuitagli dalla norma - può rivestire il ruolo di operatore di cui all'art. 302 del medesimo Decreto, o può evitare la tempestiva comunicazione agli Enti competenti, ovvero effettuare azioni di misure di prevenzione al fine di impedire o minimizzare un eventuale aggravamento delle condizioni del sito?"*.

5) *“Durante le indagini per la ricerca del responsabile dei superamenti delle CSC affidate alle Province, nel caso di minaccia imminente o di aggravamento delle condizioni ambientali di un suolo/sottosuolo o di una falda - in attesa delle risultanze istruttorie della stessa Provincia - i Soggetti istituzionali indicati all'art. 250, devono attendere l'esito delle indagini oppure procedere nelle attività di indagini/caratterizzazione ambientale del sito, ritenute utili anche ai fini dell'attività investigativa per poi [rivalersi] sul responsabile individuato dalla provincia?"*.

Normativa di riferimento

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, in particolare:

- art. 298-bis, comma 1, *“La disciplina della parte sesta dello stesso Decreto legislativo si applica:*

“a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato 5 alla parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività;

b) al danno ambientale causato da un'attività diversa da quelle elencate nell'allegato 5 alla stessa parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività, in caso di comportamento doloso o colposo”.

- art. 302, comma 4, *“Per "operatore" s'intende qualsiasi persona, fisica o giuridica, pubblica o privata, che esercita o controlla un'attività professionale avente rilevanza ambientale oppure chi comunque eserciti potere decisionale sugli aspetti tecnici e finanziari di tale attività, compresi il titolare del permesso o dell'autorizzazione a svolgere detta attività”;*

- art. 303, comma 1, lett. h), *“La parte sesta del presente decreto: h) non si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno causati da inquinamento di carattere diffuso, se non sia stato possibile accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno e l'attività di singoli operatori”;*

- art. 304, *“1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza. 2. L'operatore deve far precedere gli interventi di cui al comma 1 da apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della*

provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente l'operatore alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1. Se l'operatore non provvede agli interventi di cui al comma 1 e alla comunicazione di cui al presente comma, l'autorità preposta al controllo o comunque il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare irroga una sanzione amministrativa non inferiore a mille euro né superiore a tremila euro per ogni giorno di ritardo.3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualsiasi momento, ha facoltà di:

- a) chiedere all'operatore di fornire informazioni su qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale o su casi sospetti di tale minaccia imminente;*
- b) ordinare all'operatore di adottare le specifiche misure di prevenzione considerate necessarie, precisando le metodologie da seguire;*
- c) adottare egli stesso le misure di prevenzione necessarie.*

4. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al comma 1 o al comma 3, lettera b), o se esso non può essere individuato, o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della parte sesta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha facoltà di adottare egli stesso le misure necessarie per la prevenzione del danno, approvando la nota delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse, se venga individuato entro il termine di cinque anni dall'effettuato pagamento”;

- art. 250, comma 1, “*qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica entro il termine di novanta giorni dalla mancata individuazione del soggetto responsabile della contaminazione o dall'accertato inadempimento da parte dello stesso. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio*”.

Riscontro al quesito n. 1

Con il primo quesito, il Comune di Tito chiede di chiarire se, nell’ambito di un affidamento pubblico, la figura dell’operatore di cui all’art. 302 del D.lgs. 152/2006 possa essere appuntata in capo all’ente pubblico “che controlla l’appalto” o all’“operatore economico che conduce l’attività”.

Ciò premesso, il quesito posto richiama, oltre alla nozione di “operatore” di cui all’art. 302 del D.lgs. 152/2006, anche quella di “operatore economico” nell’ambito degli affidamenti pubblici.

A tal proposito, si richiama l’art. 65, comma 2, del D.lgs. 36/2023, a mente del quale rientrano nella definizione di “operatori economici”: “a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma

della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa; e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.”.

La giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V, 15 marzo 2023, n. 2734), in tale ambito, richiamando il Considerando 14° della Direttiva 2014/24/UE, ha avuto modo di precisare che la nozione di “operatori economici” dovrebbe essere interpretata in senso ampio, in modo da comprendere qualunque persona e/o ente che offre sul mercato la realizzazione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi, a prescindere dalla forma giuridica nel quadro della quale ha scelto di operare.

Conformemente alle norme sopra richiamate, la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Corte di Giustizia U.E., sezione X, 11 giugno 2020, nella causa C-219/19) ha avuto modo di «... *precisare che la nozione di “operatori economici” dovrebbe essere interpretata in senso ampio, in modo da comprendere qualunque persona e/o ente che offre sul mercato la realizzazione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi, a prescindere dalla forma giuridica nel quadro della quale ha scelto di operare. Pertanto, imprese, succursali, filiali, partenariati, società cooperative, società a responsabilità limitata, università pubbliche o private e altre forme di enti diverse dalle persone fisiche dovrebbero rientrare nella nozione di operatore economico, indipendentemente dal fatto che siano “persone giuridiche” o meno in ogni circostanza*».

Sembra, dunque, che, nella materia degli appalti pubblici, la nozione di operatore economico prescinda dalla qualifica giuridica e sia, piuttosto, ricondotta alla capacità di offrire lavori, beni o servizi sul mercato.

Il D.lgs. 152/2006, invece, *prima facie*, attribuisce alla nozione di “operatore”, non tanto una connotazione prettamente economica, essendo la stessa costruita piuttosto intorno alla “rilevanza ambientale” dell’attività professionale svolta. L’art. 302, comma 4, del D.lgs. 152/2006 definisce, infatti, come operatore “*qualsiasi persona, fisica o giuridica, pubblica o privata, che esercita o controlla un'attività professionale avente rilevanza ambientale oppure chi comunque eserciti potere decisionale sugli aspetti tecnici e finanziari di tale attività, compresi il titolare del permesso o dell'autorizzazione a svolgere detta attività*”.

Vale altresì richiamare che il codice dell'ambiente, al pari della Direttiva 2004/35/CE (art. 2, par. 7), definisce "attività professionale" come *"qualsiasi azione, mediante la quale si perseguano o meno fini di lucro, svolta nel corso di un'attività economica, industriale, commerciale, artigianale, agricola e di prestazione di servizi, pubblica o privata"* (art. 302, comma 5, del D.lgs. 152/2006).

Appare, dunque, evidente che la nozione di operatore di cui all'art. 302, comma 4, del D.lgs. 152/2006, non coincida completamente con la nozione di "operatore economico" come definita dal Codice degli appalti, posto che quest'ultima nozione ricomprende qualunque azione, a prescindere dalla finalità perseguita, svolta da un soggetto nel corso di un'attività (economica, industriale, commerciale, artigianale, agricola e di prestazione di servizi, pubblica o privata), mentre la prima nozione (ex art. 302, comma 4, del D.lgs. 152/2006) richiede un ulteriore elemento specializzante, ossia la rilevanza ambientale.

Ciò detto, l'art. 302 del D.lgs. 152/2006 individua come "operatore" anche coloro che controllano l'attività professionale avente rilevanza ambientale e chi eserciti un potere decisionale sugli aspetti tecnici e finanziari di tale attività.

Così ricostruito il quadro normativo, è possibile individuare come operatore di cui all'art. 302 del D.lgs. 152/2006:

- a) chi **esercita** un'attività professionale avente rilevanza ambientale;
- b) chi **controlla** un'attività professionale avente rilevanza ambientale;
- c) chi **eserciti un potere decisionale** sugli aspetti tecnici e finanziari di tale attività professionale avente rilevanza ambientale;
- d) il **titolare del permesso** o dell'autorizzazione a svolgere detta attività professionale avente rilevanza ambientale.

Le ipotesi sub c) e d) sembrano potere essere ricondotte al *genus* del "controllo" sub b). Peraltro, l'ipotesi di cui alla lettera b), ovvero "chi controlla un'attività professionale avente rilevanza ambientale", non sembrerebbe differenziarsi dall'ipotesi del controllo privatistico nell'ambito dell'attività di impresa riconducibile al caso di cui alla lettera c) sopra menzionata.

Venendo invece al quesito posto e, con specifico riferimento all'ipotesi di cui alla lettera b), ovvero "chi controlla un'attività professionale avente rilevanza ambientale", non sembrerebbe differenziarsi dall'ipotesi del controllo privatistico nell'ambito dell'attività di impresa riconducibile al caso di cui alla lettera c) sopra menzionata.

Per contro, il controllo della Pubblica Amministrazione nell'ambito di un appalto pubblico, oggetto del quesito, non pare integrare una ipotesi di "controllo" tale da assurgere a criterio di attribuzione della responsabilità ambientale in sostituzione e/o in concorso della responsabilità diretta dell'operatore economico. Il controllo della Pubblica Amministrazione, infatti, è volto ad accertare il rispetto da parte dell'appaltatore delle condizioni e dei termini stabiliti dal contratto e, in particolare, se le prestazioni svolte siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, prescrizioni e termini previsti dal contratto stesso e dall'offerta, ma non incide sui comportamenti dell'operatore economico.

Ad ogni buon conto, anche ove si voglia individuare un concorso tra chi "controlla" e chi "esercita" un'attività professionale, dovrà - in concreto - darsi prevalenza al soggetto che ha un rapporto diretto

con la *res* e, pertanto, è in grado di attivarsi immediatamente (in omaggio al principio di precauzione), adottando le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza, attività queste che non possono essere delegate e/o ritardate.

Si rimette, pertanto, a codesta Amministrazione comunale l'applicazione del citato principio in relazione al caso concreto, non potendo ipotizzare l'individuazione di un criterio applicabile in via generale.

Per completezza, si segnala inoltre che, ai sensi dell'art. 298-bis del D.Lgs. 152/2006, la disciplina della parte sesta dello stesso Decreto legislativo si applica: *“a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato 5 alla parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività; b) al danno ambientale causato da un'attività diversa da quelle elencate nell'allegato 5 alla stessa parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività, in caso di comportamento doloso o colposo”*.

Riscontro al quesito n. 2

Con il secondo quesito, il Comune di Tito, sempre con riferimento ad un appalto pubblico avente ad oggetto solo lavori edili in cui l'operatore economico non possiede i requisiti per svolgere un'attività di “messa in sicurezza di emergenza ambientale” e, che, durante l'attività di cantiere constati una potenziale minaccia di danno ambientale, chiede se il predetto operatore economico abbia l'obbligo di effettuare la comunicazione *ex art.* 304 del D.lgs. 152/2006 oppure se essa debba essere resa dalla Stazione Appaltante.

Premesso che nel quesito posto sembrerebbe farsi erroneamente riferimento alla “messa in sicurezza di emergenza ambientale” (art. 240, comma 1, lett. m del D.lgs. 152/2006) e non alle “misure di prevenzione e di messa in sicurezza” di cui al comma 1, dell'art. 304 del D.lgs. 152/2006, quest'ultima previsione dispone che, quando esiste una minaccia imminente che si verifichi un danno ambientale, l'operatore interessato deve adottare, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie *“misure di prevenzione e di messa in sicurezza”*.

Egli deve fare precedere tali interventi da una comunicazione alla competente amministrazione riguardante gli aspetti salienti della situazione.

Se l'operatore non interviene entro ventiquattrore e se non provvede alla preventiva comunicazione, l'autorità preposta al controllo irroga una sanzione amministrativa (da mille a tremila Euro) per ogni giorno di ritardo.

La Giurisprudenza, peraltro, ha avuto modo di precisare che per operatore interessato non si intende il responsabile di un pericolo di danno ambientale; del resto la norma richiede all'operatore un'azione di prevenzione volta proprio a scongiurare il pericolo di un danno ambientale e, pertanto, non richiede l'esistenza di un nesso di causalità tra l'attività in concreto svolta dall'operatore e il pericolo ambientale, proprio perché volta a scongiurare detto pericolo (in tal senso, Corte di Cassazione Civile, sezione II, 5 dicembre 2023, n. 34000).

Giova altresì ricordare che il citato art. 304 del D.lgs. 152/2006 è richiamato dall'art. 242, comma 1, e dall'art. 245 del D.lgs. n. 152/2006. Pertanto, le misure di prevenzione sono dovute anche dal “proprietario” o dal “gestore dell'area”.

Ciò premesso, il quesito posto è tuttavia volto a chiarire se l'operatore economico - che nel caso prospettato non possiede i requisiti per svolgere un'attività messa in sicurezza - abbia o meno l'obbligo di effettuare una comunicazione *ex art. 304 del D.lgs. 152/2006*, avendo constatato una potenziale minaccia di danno ambientale.

Anche con riferimento al quesito in esame, si ritiene di dover richiamare quanto già evidenziato in riscontro al quesito n. 1 al presente interpello e, pertanto, nel caso prospettato si ritiene che l'operatore economico, in ragione del rapporto diretto con il bene e dell'immediata conoscenza e percezione di una potenziale minaccia di danno ambientale, debba comunque effettuare la comunicazione di cui all'art. 304 del D.lgs. 152/2006, non potendo ritardare detta comunicazione.

Per quanto concerne gli obblighi di fare si richiama quanto previsto dall'art. 304, comma 1 e 2, del D.lgs. 152/2006 risultando non chiaro il quesito, come già detto, nella parte in cui fa riferimento a *“l'operatore economico non possiede i requisiti per svolgere un'attività di messa in sicurezza di emergenza ambientale”*.

Pertanto, in un appalto pubblico avente a oggetto solo lavori edili, ove l'operatore, durante le attività di cantiere, constati una potenziale minaccia di danno ambientale ha in ogni caso l'obbligo di effettuare la comunicazione *ex art. 304 del D.lgs. n. 152/2006*.

Riscontro al quesito n. 3

Con il terzo quesito il Comune di Tito chiede di chiarire se *“In area SIN, o a contaminazione diffusa, nell'eventualità che una ditta appaltatrice, durante le attività ad essa affidate, esegua accidentalmente un'operazione che può potenzialmente provocare una minaccia per le matrici ambientali già contaminate, ha l'obbligo di attivare le relative misure di protezioni e messa in sicurezza, dandone comunicazione agli Enti di cui all'art. 304 o può informare solamente la relativa Stazione Appaltante? In tal caso, la Stazione Appaltante ha l'obbligo di comunicare ai sensi dell'art. 304? Oppure, nella fattispecie, vige quanto pedissequamente indicato alla lettera h), comma 1 dell'art. 303 del d.lgs. 152/2006?”*.

Come noto, nei Siti di interesse nazionale (SIN) il presupposto indicato dall'art.242 del D.lgs. n. 152/2006 del *“verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito”*, che obbliga all'attivazione delle procedure operative ed amministrative indicate nel medesimo articolo, resta assorbito dall'inclusione dell'area nel sito di interesse nazionale (T.A.R. Lazio, Sez. I, 15\10\2008, n. 8920). Ciò in coerenza, del resto, con quanto previsto dall'art. 252, comma 1, del medesimo decreto legislativo che prevede l'individuazione del SIN sulla base di presupposti inerenti alla pericolosità degli inquinanti presenti nonché all'impatto ambientale in termini di rischio sanitaria ed ecologica.

Ciò non di meno, nel caso in cui nel medesimo SIN venga accidentalmente posta in essere un'operazione che possa potenzialmente provocare una minaccia per le matrici ambientali, si ritiene che la comunicazione agli Enti di cui all'art. 304 del D.lgs. 152/2006 non possa essere pretermessa.

La comunicazione di cui all'art. 304, infatti, nel caso sia posta in essere un'operazione potenzialmente in grado di provocare una minaccia per le matrici ambientali, ha una chiara funzione di natura preventiva dei danni ambientali ed è diretta a fissare le condizioni per l'effettività delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza.

In merito all'inquinamento diffuso si ritiene opportuno ricostruire il relativo regime giuridico.

L'art. 240, comma 1, lett. r), D.lgs. cit., definisce l'inquinamento diffuso come *“la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine”*.

In merito alla natura e alle caratteristiche dell'inquinamento diffuso, valga in questa sede richiamare i contenuti della nota/circolare di questo Ministero prot. n. 1495 del 23.01.2018, in particolare:

- *“[...] Gli elementi caratterizzanti detta definizione sono pertanto: - origine: da fonti diffuse e non imputabili ad una singola fonte; - effetti: contaminazione o alterazioni (chimiche, fisiche o biologiche) delle matrici ambientali. [...]”*;
- *“[...] Guardando ai riferimenti comunitari, l'Agenzia Europea dell'Ambiente (European Environment Agency) definisce l'inquinamento diffuso come «inquinamento derivante da attività diffuse senza alcuna fonte distinguibile, ad es. piogge acide, pesticidi, ruscellamento urbano, ecc.» [...]”*;
- *“[...] l'inquinamento diffuso non si identifica con l'inquinamento di un'area 'estesa'/'vasta' [...] così come va respinta la tesi secondo cui, in caso di mancata individuazione del soggetto responsabile della contaminazione, si sia automaticamente al cospetto di un fenomeno di inquinamento diffuso”*;
- *“Secondo l'accezione dettata dalla norma (nazionale e comunitaria) sopra riportata, infatti, non si può parlare di inquinamento diffuso in tutti i casi in cui è comunque possibile, sulla base dei criteri sopra enunciati per l'individuazione del nesso causale (quali la vicinanza degli impianti e la riconducibilità dei contaminanti rilevati al ciclo produttivo di un determinato operatore), determinare uno o più soggetti responsabili [...]”*.

In ordine alla differenza tra inquinamento di area vasta e inquinamento diffuso, si richiama anche la recente sentenza del TAR Lazio 10 dicembre 2025, n. 22310, secondo cui *“Sul tema, si rileva, innanzi tutto, come non sia di per sé contraddittorio individuare una fonte primaria di contaminazione in un'area in cui è presente una forma di inquinamento su larga scala, ove sia comunque possibile, in applicazione delle coordinate civilistiche sopra considerate, ritenere, anche presuntivamente, che, in un determinato sito, sussista una sorgente primaria (autonoma, quindi) di inquinamento. Viceversa, la nozione di inquinamento diffuso, secondo la definizione che scaturisce dall'art.240, co.1, lett. r), TUA, presuppone che, nel sito ove è riscontrata la contaminazione, non vi siano responsabili determinati, ovvero non sia individuabile una fonte primaria di inquinamento (cfr., Ministero dell'Ambiente, rif. circolare del 23.1.2018 prot.n.1495)”*.

L'articolo 303, comma 1, lettera h), del D.lgs. 152/2006 stabilisce, inoltre, che la Parte Sesta (recante Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente) *“non si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno causati da inquinamento di carattere diffuso, se non sia stato possibile accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno e l'attività di singoli operatori”*.

La Corte di Giustizia (9 marzo 2010, C-378/08, cit.) ha statuito ancora che l'inquinamento diffuso si riferisce a fattispecie non circoscritte nello spazio, nel tempo e a un numero limitato di operatori.

Così ricostruita la nozione di inquinamento diffuso ed il relativo regime giuridico, ne consegue che, ove ne ricorrano i presupposti, viene in rilievo l'applicabilità di quanto previsto alla lettera h), comma 1 dell'art. 303 del D.lgs. 152/2006, ai sensi del quale la parte sesta del medesimo decreto

“non si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno causati da inquinamento di carattere diffuso, se non sia stato possibile accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno e l'attività di singoli operatori”.

Diverso è il caso prospettato nel quesito, in cui la minaccia di danno non è causata da inquinamento di carattere diffuso, bensì dall'attività dell'operatore economico, con la conseguente applicazione dell'obbligo di procedere alla comunicazione di cui all'art. 304.

Così, qualora in area perimetrata all'interno di un SIN una ditta appaltatrice, durante le attività ad essa affidate, esegua accidentalmente un'operazione che possa potenzialmente provocare una minaccia per le matrici ambientali già contaminate, ha l'obbligo di attivare le relative misure di protezioni e messa in sicurezza, dandone comunicazione agli Enti di cui all'art. 304.

Riscontro al quesito n. 4

Con ulteriore quesito, il Comune di Tito chiede se un Ente o un'Agenzia regionale, come ad esempio un'ARPA, che svolga un'attività professionale di rilevanza ambientale in maniera indipendente, possa rivestire il ruolo di operatore di cui all'art. 302 del D.lgs. 152/2006. Con riferimento al quesito posto, lo Scrivente Ministero, con nota prot. n. 66284 del 23.03.2026 ha chiesto al Sistema Nazionale per Protezione dell'Ambiente e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale di acquisire il Resoconto del Consiglio SNPA data 1.08.2017 atteso che in tale ambito è stata esaminata proprio la tematica sottoposta nell'ambito dell'interpello in esame.

Ciò premesso, nel richiamare le indicazioni fornite ai quesiti precedenti, cui si rinvia, si rileva come con l'istituto dell'interpello possano essere formulate esclusivamente istanze di ordine generale. Pertanto, non potendo in questa sede esprimersi su questioni specifiche, va comunque richiamato quanto emerso nel Resoconto della seduta del Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale del 1.8.2017, acquisito in data 28/04/2026 al prot. n. 89906 ai fini dell'istruttoria del presente interpello. In tal senso, si evidenzia come non sia conforme allo spirito della norma di cui all'art. 302, comma 4, del D.lgs. 152/2006, assimilare un'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – *“...nello specifico ARPA Basilicata – ad un “operatore...”*, *“...in quanto le Agenzie regionali per la protezione dell'Ambiente sono ai sensi di legge delle Autorità pubbliche che vigilano sull'osservanza delle norme ambientali e non possono le stesse proprio in relazione alla loro “missione istituzionale”... essere destinatarie di ordini di “riparazione” o di “compiti di prevenzione” da parte di altre pubbliche amministrazioni, concorrono alla definizione dei contenuti degli stessi e alla loro fattibilità, quali Autorità competenti. Ciò in coerenza con quanto affermato di recente dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 132/2017), che, sottolineando il requisito dell'autonomia tecnica delle Agenzie e del SNPA, ne rileva l'incompatibilità con il coinvolgimento in attività di amministrazione attiva”.*

Riscontro al quesito n. 5

Si riporta di seguito il quesito n. 5: *“Durante le indagini per la ricerca del responsabile dei superamenti delle CSC affidate alle Province, nel caso di minaccia imminente o di aggravamento delle condizioni ambientali di un suolo/sottosuolo o di una falda - in attesa delle risultanze istruttorie della stessa Provincia - i Soggetti istituzionali indicati all'art. 250, devono attendere l'esito delle indagini oppure procedere nelle attività di indagini/caratterizzazione ambientale del*

sito, ritenute utili anche ai fini dell'attività investigativa per poi rivalersi sul responsabile individuato dalla provincia?".

Il quesito posto dal Comune di Tito è in linea tecnica comprensibile, posto che - come noto - le attività tecniche di cui all'art. 242 del D.lgs. 152/2006 (indagini e caratterizzazioni) sono utili nell'ambito del procedimento di cui all'art. 244 del D.lgs. 152/2006, permettendo di acquisire chiare informazioni ed elementi volti a ricondurre, secondo lo schema di causalità, la potenziale contaminazione ad un determinato soggetto. Tale lettura è, peraltro, coerente anche con la recente modifica dell'art. 245 del D.lgs. 152/2005 (articolo 37, comma 1, lettera e), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77) volta a incentivare le procedure di caratterizzazione e a introdurre tempi certi per l'individuazione del responsabile della contaminazione da parte della Provincia che si avvale proprio delle risultanze della caratterizzazione svolta dal soggetto interessato non responsabile della contaminazione.

Ciò premesso, occorre tuttavia soffermarsi sul dato normativo. L'art. 250 del D.lgs. n. 152/2006, nella formulazione vigente, così dispone: *“Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, **individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica entro il termine di novanta giorni dalla mancata individuazione del soggetto responsabile della contaminazione o dall'accertato inadempimento da parte dello stesso.** Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio”*.

Dalla lettura dell'art. 250 del D.lgs. 152/2006, in seguito alle modifiche apportate dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (art. 37 comma 1, lettera f-bis), sembrerebbe evincersi che l'intervento della P.A. sia invece subordinato all'esito di due specifiche condizioni: la *mancata individuazione del soggetto responsabile della contaminazione* o l'*accertato inadempimento da parte dello stesso*.

Si tratta di condizioni che debbono essere tutte verificate prima che sia realizzato l'intervento *ex officio*.

La norma, peraltro, si preoccupa, data l'urgenza di garantire un intervento tempestivo da parte della P.A. di fissare un termine - appunto breve - di 90 giorni entro cui individuare un soggetto pubblico o privato per la realizzazione dell'intervento. Il *dies a quo* del predetto termine decorrerebbe però dall'accertamento dell'inadempimento da parte del responsabile della contaminazione - evidentemente già individuato ai sensi dell'art. 244 del D.lgs. 152/2006 - o dalla mancata individuazione del responsabile della contaminazione che deve essere cristallizzata in un provvedimento amministrativo che motivi appunto circa l'impossibilità di individuare il responsabile della contaminazione.

Tale interpretazione sembrerebbe essere confermata anche da quanto emerso nell'ambito dei lavori preparatori del progetto di D.L. 31 maggio 2021, n. 77, ove si legge che la modifica all'articolo 250 del D.lgs. 152/2006 è giustificata dallo *“scopo di assicurare tempi certi per l'individuazione dei soggetti pubblici e privati di cui possono avvalersi gli enti pubblici territoriali (il comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, la regione) competenti ad intervenire in*

via suppletiva all'adozione delle misure preventive di bonifica di siti inquinanti qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente ovvero non siano individuabili. In particolare, viene previsto che le procedure ad evidenza pubblica volte ad individuare i predetti soggetti pubblici e privati debbano essere espletate entro il termine di novanta giorni dalla mancata individuazione del soggetto responsabile della contaminazione o dall'accertato inadempimento da parte dello stesso”.

Il quadro normativo sopra citato sembra viepiù confermato anche alla luce della disciplina speciale dettata con riguardo ai “Siti Orfani”, così come individuati ai sensi dell’art. 2 del DM 29 dicembre 2020, n. 269, in conformità alla norma primaria di cui all’art.1, comma 800, della legge n. 145/2018, il quale contempla espressamente anche i “siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'articolo 244 del medesimo decreto legislativo. In tale specifico ambito, ai fini della individuazione del “sito orfano” oggetto di finanziamento, il Legislatore, invece, ha voluto proprio sganciare il procedimento di cui all’art. 244 del D.lgs. 152/2006 dalla possibilità di avviare però gli interventi di bonifica e ripristino ambientale, onde evitare che la mancata individuazione del responsabile della contaminazione fosse preclusiva all’avvio di detti interventi da parte della Pubblica Amministrazione.

In disparte ogni specifica considerazione riguardo ai Siti di Interesse Nazionale, non oggetto del quesito formulato, per cui occorre fare riferimento al comma 5 dell’art. 252 del D.lgs. n. 152/2006 e alla disciplina del concorso pubblico nella realizzazione degli interventi.

Si precisa che le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

IL VICARIO DEL DIRETTORE GENERALE

Avv. Pietro Cucumile